

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

In ottemperanza del parere interlocutorio della Prima Sezione del Consiglio di Stato n. 01691/2022 del 12/10/2022 (numero affare 00324/2022).

Il sottoscritto Avv. Claudia Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, avv.claudiacaradonna@pec.it, fax 0918773736), nella qualità di difensore del Sig. **Scialpi Cosimo** nato a Mottola (TA) il 06.12.1991 e residente a Torino (TO) in via Orvieto n. 1, C.F. SCLCSM91T06F784E, nel ricorso straordinario

CONTRO

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore; il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e delle Risorse, in persona del legale rappresentante pro tempore; il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Commissione prove efficienza fisica, in persona del legale rappresentante pro tempore, e nei confronti - n.q. di controinteressato - del Sig. Fois Cristiano

PROVEDE ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PER PUBBLICI PROCLAMI RAPPRESENTANDO QUANTO SEGUE:

1) INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI, OSSIA DEI SOGGETTI VINCITORI DEL CONCORSO INDICATI IN GRADUATORIA:

Controinteressati sono tutti i soggetti vincitori i quali risultano inseriti nella graduatoria del ruolo MASCHILE del “*Concorso a 976 posti (732 uomini; 244 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, elevati a 996 posti (747 uomini; 249 donne) riservato ai volontari in ferma prefissata*”, approvata con decreto dirigenziale del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, datato 23.12.2021 e pubblicata in pari data sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, così come rettificata con decreto dirigenziale del 27 dicembre 2021, già depositata in atti di causa e che **SI ALLEGA AL PRESENTE ATTO.**

2) ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI STATO CHE HA DISPOSTO L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI:

Parere interlocutorio della Prima Sezione del Consiglio di Stato n. 01691/2022 del 12/10/2022 (numero affare 00324/2022), che **SI ALLEGA AL PRESENTE ATTO.**

3) SINTETICA INDICAZIONE DEL PROPOSTO RICORSO E DEI MOTIVI AGGIUNTI, DEGLI ATTI IMPUGNATI E DEI MOTIVI PROPOSTI.

Con ricorso straordinario proposto avverso il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore; il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e delle Risorse, in persona del legale rappresentante pro tempore; il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Commissione prove efficienza fisica, in persona del legale rappresentante pro tempore, il ricorrente **impugnava i seguenti atti** chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare:

“- della comunicazione del “Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Commissione prove di efficienza fisica 976 allievi agenti di Polizia penitenziaria nominata con P.D.G. 8 luglio 2021”, redatta e contestualmente notificata al ricorrente in Roma in data 30 luglio 2021 avente ad oggetto “Concorso pubblico per il reclutamento di complessivi n. 976 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con PDG 10 settembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale - “Concorso ed Esami” - 13 ottobre 2020 n. 80. Prove di efficienza fisica” ed attestante che il ricorrente è stato giudicato NON IDONEO per il mancato superamento della prova della “Corsa 1000 mt.”;

- della scheda personale di valutazione riferita alle prove di efficienza fisica svolte dal sig. Scialpi, conosciuta solo in esito ad istanza di accesso agli atti esitata dalla resistente lo scorso 09.11.2021;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, ivi incluso il verbale giornaliero delle prove di efficienza fisica, contenente la rilevazione del tempo conseguito alla corsa da tutti i candidati partecipanti alle prove fisiche del giorno 30 luglio 2021 (non conosciuto, in quanto richiesto con istanza di accesso agli atti ma non trasmesso dalla P.A.);

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 22 aprile 2020, nella parte in cui dispone all'art. 2, comma 4, che “La Commissione può avvalersi della collaborazione di personale appositamente individuato, in numero congruo, per l'ausilio nell'espletamento delle singole prove nonché per controllare, supportare e indirizzare i candidati dalla fase di accreditamento fino al termine della procedura” nonché all'art. 4, comma 3, che “Prima prova: corsa. I candidati saranno divisi in distinti gruppi di donne e di uomini, fino ad un massimo di 15 persone per batteria. Prima della prova sarà data facoltà di effettuare un riscaldamento preliminare di 10 minuti. Alla ricezione di apposito segnale i candidati dovranno percorrere la distanza di 1000 metri. La rilevazione del tempo impiegato sarà effettuato mediante apposita apparecchiatura elettronica, ovvero, in mancanza, con cronometraccio manuale. La prova si intende superata qualora il tempo impiegato da ogni singolo candidato rientri nei limiti previsti dalla tabella di cui all'articolo 1 del presente provvedimento. Al termine della prova di tutti i candidati presenti, il Presidente comunicherà i nominativi degli idonei che potranno accedere alla prova successiva”.

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del bando per il reclutamento di 976 (732 uomini; 244 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con PDG 10

settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - "Concorsi ed Esami" - 13 ottobre 2020 n. 80, nella parte in cui all'art. 12, comma 5, dispone che "Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi ginnici previsti determina l'esclusione dal concorso per inidoneità";

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente."

Espono **in fatto** di avere partecipato al "Concorso pubblico per il reclutamento di complessivi n. 976 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con PDG 10 settembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - "Concorso ed Esami" - 13 ottobre 2020 n. 80" e di essere stato ingiustamente escluso dal concorso per non aver superato la prova fisica della corsa 1000 mt. Ed invero, a differenza degli anni precedenti, per la prima volta, erano state introdotte le prove di efficienza fisica per l'accesso dall'esterno ai ruoli del personale e alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, in ottemperanza al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e 3 della legge 1 dicembre 2018, n. 132 al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (vedasi ad es. bandi del 2019, del 2018 doc. 5, e così via.). Tuttavia, l'inesperienza dell'Amministrazione nella organizzazione e nella gestione delle prove fisiche, in particolare della corsa 1000 mt., ha inevitabilmente inciso sul regolare svolgimento delle stesse e, conseguentemente, ne ha inficiato l'esito per un numero svariato di candidati, tra cui il ricorrente. L'Amministrazione, infatti, relativamente alla prova della corsa 1000 mt., si è limitata a riprodurre la medesima dicitura utilizzata nelle "Disposizioni per l'accertamento dell'efficienza fisica del concorso per 1350 allievi agenti della Polizia di Stato", secondo cui "In caso di mancato funzionamento dell'apparecchiatura elettronica, la misurazione del tempo impiegato per la prova sarà effettuata con cronometraggio manuale" senza, al contempo, adottare tutte le misure idonee a garantire un sistema di cronometraggio corretto, come effettuato invece dalla Polizia di Stato e senza rispettare la corretta applicazione delle regole della peculiare disciplina sportiva, comunemente accettate, che sostanziano un accertamento tecnico conforme a canoni oggettivi predeterminati e applicati in modo corretto nel rispetto della parità di trattamento nell'ambito delle prove concorsuali in parola. Ciò ha fatto sì che il tempo della corsa rilevato dalla Commissione non corrispondesse a quello effettivamente realizzato dal ricorrente, come accaduto anche per numerosi altri candidati (vedasi i ricorsi gemelli sopra richiamati).

In via riassuntiva si rammenta che il ricorso straordinario veniva affidato ai seguenti **motivi di diritto:**

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 1, DEL BANDO DI CONCORSO -

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DELL'ART. 2, COMMA 4, E DELL'ART. 4, COMMA 3, DEL "DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DEL 22 APRILE 2020 - VIOLAZIONE DELLE NORME SULLE "NOZIONI DI CRONOMETRAGGIO, ED. 2018" DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI NONCHÉ DELLE NORME DEL REGOLAMENTO TECNICO INTERNAZIONALE PER LE GARE DI ATLETICA LEGGERA 2020 - ILLEGITTIMITÀ PER MANCATA PREVENTIVA SPECIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DEL CRONOMETRAGGIO - ILLEGITTIMITÀ DELL'OPERATO DELLA COMMISSIONE E DEL CRONOMETRAGGIO ESEGUITO - ILLOGICITÀ DELLA INTERPRETAZIONE DELLE NORME CONCORSUALI AI FINI DELLA PRATICA VERIFICABILITÀ DELLA EFFICIENZA FISICA - CARENZA DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 E SS. MM. II. - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Il ricorrente, precisamente lamentava l'illegittimità del provvedimento di esclusione poichè la procedura di selezione, relativamente allo svolgimento delle prove di efficienza fisica, era viziata *ab initio* da numerosi errori procedurali, così riassumibili:

- a) rilevazione del tempo di corsa ad opera di un solo tecnico e non da tre tecnici, come previsto da 4 come previsto dai regolamenti tecnici;
- b) impossibilità di effettuare una comparazione dei tempi di corsa, in quanto rilevati da un solo tecnico;
- c) mancata comunicazione delle cause che non hanno reso possibile l'utilizzo dell'apparecchiatura di cronometraggio elettrico;
- d) mantenimento delle batterie da 15 persone, nonostante il mancato utilizzo del cronometraggio elettrico;
- e) partenza "a massa" in maniera disorganizzata e non, come avrebbe dovuto essere, in gruppi da 6 (corrispondenti al numero di corsie) in maniera "sincronizzata";
- f) mancanza di prova sulla taratura periodica dei cronometri Digi DT 2000 utilizzati per la rilevazione dei tempi;
- g) mancato utilizzo alla partenza della pistola (con lo sparo e lo start collegato all'arrivo) e del megafono;
- h) mancanza dei dispositivi di rilevamento per la misurazione del tempo (contagiri e relativa campana, tabellone indicante il tempo trascorso, le bandierine rosse con asta di altezza 1,20 mt da posizionare nei punti dei passaggi intermedi, pedana sopraelevata per consentire ai cronometristi una buona visuale della linea di arrivo) e la regolazione delle distanze tra i concorrenti;
- i) mancanza di testimoni

l) mancanza del rispetto delle norme sul distanziamento sociale (Covid-19), quali l'utilizzo di cronometraggio con chip monouso che permette di non favorire il contatto tra atleti e addetti, anche semplicemente attraverso l'oggetto "chip".

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 3, DEL BANDO DI CONCORSO - ECCESSO DI POTERE PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE RELATIVO AL MANCATO SUPERAMENTO DELLA PROVA DI EFFICIENZA FISICA DA PARTE DEI DUE APPARTENENTI AL GRUPPO SPORTIVO FIAMME AZZURRE - ECCESSO DI POTERE PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA SCHEDA PERSONALE DI VALUTAZIONE RIFERITA ALLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA SVOLTE DAL SIG. SCIALPI DA PARTE DI ENTRAMBI I DUE APPARTENENTI AL GRUPPO SPORTIVO FIAMME AZZURRE - ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

Il ricorrente lamentava poi che il provvedimento di inidoneità risultava - in ogni caso - illegittimo per mancata sottoscrizione da parte dei due appartenenti al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre (Stefano Ciaella e Giulio Baccani), nonché, in via derivata, anche per mancata sottoscrizione da parte di entrambi i due appartenenti al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre (e non solo di Giulio Baccani) della scheda personale di valutazione riferita alle prove di efficienza fisica svolte dal sig. Scialpi per le quali essi erano stati appositamente nominati con decreto del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dell'8 luglio 2021.

Nelle more, con decreto dirigenziale 23 dicembre 2021, è stata approvata la graduatoria del "Concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento di 976 (732 uomini; 244 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria", indetto con P.D.G. 10 settembre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale "Concorsi ed esami" n. 80 del 13 ottobre 2020, elevati a 996 posti (747 uomini; 249 donne), con P.D.G. 13 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 2021, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che sono in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso ovvero VFP1 collocati in congedo al termine della ferma annuale, nonché ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo.

Sicché, con **ricorso per motivi aggiunti** il ricorrente **impugnava i seguenti atti** chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare:

"- la graduatoria del ruolo MASCHILE del "Concorso a 976 posti (732 uomini; 244 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, elevati a 996 posti (747 uomini; 249 donne) riservato ai volontari in ferma prefissata", approvata con decreto dirigenziale del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, datato 23.12.2021 e pubblicata in pari data sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia,

così come rettificata con decreto dirigenziale del 27 dicembre 2021, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- il decreto dirigenziale 23 dicembre 2021 con cui è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento di 976 (732 uomini; 244 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 10 settembre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale "Concorsi ed esami" n. 80 del 13 ottobre 2020, elevati a 996 posti (747 uomini; 249 donne), con P.D.G. 13 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 2021, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che sono in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso ovvero VFP1 collocati in congedo al termine della ferma annuale, nonché ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo;

- il decreto dirigenziale 27 dicembre 2021 con cui è stata rettificata la graduatoria del ruolo maschile del concorso a 976 posti (732 uomini; 244 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, elevati a 996 posti (747 uomini; 249 donne) riservato ai volontari in ferma prefissata;

- il decreto dirigenziale 24 gennaio 2022 con cui è stata rettificata la graduatoria del ruolo maschile del concorso a 976 posti (732 uomini; 244 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, elevati a 996 posti (747 uomini; 249 donne) riservato ai volontari in ferma prefissata".

Il ricorrente, nei predetti motivi aggiunti riproponeva i motivi di diritto indicati nel ricorso straordinario principale, mediante trascrizione integrale dello stesso, e si limitava a impugnare la graduatoria finale di merito, una volta formalmente pubblicata.

La presente pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione viene effettuata in esecuzione parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 1691/2022 (Numero affare 00324/2022), al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte di tutti i candidati, vincitori del concorso in epigrafe, inseriti nella graduatoria afferente il predetto concorso.

Palermo, 10 novembre 2022

Avv. Claudia Caradonna

Si allegano:

1. **Parere interlocutorio** della Prima Sezione del Consiglio di Stato n. 01691/2022 del 12/10/2022;
2. **Graduatoria del ruolo MASCHILE del “Concorso a 976 posti (732 uomini; 244 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, elevati a 996 posti (747 uomini; 249 donne) riservato ai volontari in ferma prefissata”**, approvata con decreto dirigenziale del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, datato 23.12.2021 e pubblicata in pari data sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, così come rettificata con decreto dirigenziale del 27 dicembre 2021, **contenente elenco nominativo dei controinteressati destinatari della notifica per pubblici proclami.**